

AVVERTENZE E NORME D'USO (*)

Il Repertorio annuale del Foro Italiano è una raccolta: dei titoli di leggi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e in *Le Leggi*; dei titoli bibliografici tratti da tutte le riviste giuridiche pubblicate in Italia (elencate all'inizio del volume) e dai cataloghi editoriali; delle massime di giurisprudenza tratte dalle dette riviste o, se inedite, dal Massimario. Tali dati sono raggruppati in insiemi omogenei denominati "voci", disposti in ordine alfabetico, e sono reperibili anche mediante vari Indici.

Gli Indici, posti all'inizio dell'opera, si articolano in:

- Indice delle voci aperte;
- Indice per articoli fisso della Costituzione, dei codici e delle leggi e decreti;
- Indice per articoli variabile della Costituzione, dei codici, delle leggi, dei provvedimenti dell'Unione europea e dei contratti collettivi di lavoro;
- Indici cronologici delle decisioni;
- Indice alfabetico dei nomi degli autori;
- Indice alfabetico dei nomi delle parti in causa.

Voci. Il Repertorio di legislazione, bibliografia e giurisprudenza contiene raggruppate per «voci» disposte in ordine alfabetico:

- la indicazione delle leggi, aggiornata annualmente;
- la indicazione di monografie, articoli, note a sentenza e opere giuridiche apparse nel periodo di riferimento, sui numeri di riviste pervenuti e indicati nell'«Elenco dei periodici citati», o sui cataloghi editoriali pervenuti;
- le massime di tutte le sentenze pubblicate nelle Riviste o nel Massimario nell'anno di riferimento.

- (a) La denominazione delle voci è tratta dalla terminologia legislativa e da quella corrente nella pratica.

Le voci si distinguono in:

- «aperte» (5), sotto le quali vengono raccolte - se effettivamente esistenti nell'anno di riferimento - la bibliografia (13) e la giurisprudenza (14) attinenti;
- «chiuse» (3) o di richiamo, le quali hanno la funzione di facilitare la ricerca mediante rinvii a voci aperte.

- (b) Le *voci aperte* sono:

- elencate nell'apposito indice,
- contraddistinte con un numero progressivo (2),
- seguite dalla indicazione, in ordine cronologico, delle disposizioni legislative che vi si riferiscono (6).

Tali leggi

- valgono altresì a specificarne con maggiore precisione l'ambito (nel senso che in ciascuna voce vengono inserite tutte e solo le massime

o gli scritti che costituiscono applicazione di norme delle leggi elencate, salvo il caso di documenti pertinenti anche ad altre norme); - a partire dal Repertorio 1994, sono separate l'una dall'altra da un "pallino", che, se di colore nero (7), sta ad indicare che la legge seguente è trattata in un qualche documento presente nel Repertorio dell'anno (per reperire tali documenti cfr. l'indice variabile per articoli delle leggi (21)).

- (c) I provvedimenti normativi dal 1980 in poi contengono anche il richiamo alla collocazione sulla rivista «*Le leggi*», in cui i provvedimenti sono riportati nel loro testo integrale (8).

- (d) Le *voci chiuse o di richiamo* sono di regola:

- seguite dalla indicazione delle principali norme che ne specificano l'ambito (4),
- senza l'indicazione dei titoli delle leggi, reperibili solo sotto le voci aperte.

- (e) «*Rinvii fissi*». Sotto le voci, aperte o chiuse, vi sono spesso dei rinvii, detti «fissi» (9) che servono:

- sia a meglio specificare, per esclusione, il contenuto delle voci aperte,
- sia ad indicare, più in genere, una connessione tra voci.

Sono denominati «fissi» in quanto i relativi richiami o rinvii sono costanti in ogni edizione del Repertorio, trattandosi di un collegamento sistematico, rispondente, cioè, ai principi cui è informata la struttura del Repertorio, e quindi astratto (vale a dire esistente a prescindere dalla presenza, in concreto, nel Repertorio di ciascun anno, di massime sotto le voci collegate).

I rinvii «fissi»:

- hanno, in sostanza, funzione analoga a quella delle voci chiuse,
- sono agganciati a parole o espressioni (precedute da un trattino e stampate in grassetto corsivo) che specificano la voce richiamante, ovvero indicano un argomento a questa connesso.

- (f) «*Rinvii variabili*» (in precedenza chiamati «mobili»). Molte voci sono altresì corredate da un elenco in ordine alfabetico di parole:

- uguali ad altre voci (aperte) del Repertorio che compaiono sotto l'intestazione «Rinvii variabili» (12),
- stampate in corsivo,
- seguite da uno o più numeri.

Ciascuna di queste espressioni indica che, nella voce da essa contrassegnata, esistono indicazioni bibliografiche o massime attinenti alla voce richiamante.

(*) I richiami numerici rimandano alla guida grafica alla consultazione.

Le avvertenze proseguono a pag. VI.

GUIDA GRAFICA ALLA CONSULTAZIONE: TESTO

1 prima e ultima voce aperta della pagina

numero di pagina

2 numero progressivo delle voci aperte b)

[0150] **Acquedotto pugliese** — [0160] **Adozione**

15

ACQUEDOTTO pugliese [0150]

LEGISLAZIONE

○ L. 23 sett. 1920, n. 1365, istituz. Ente auton. acqued. pugliese ○ R. D. L. 2 agosto 1938, n. 1464, affidam. all'Ente auton. acqued. pugliese costruz. e gestione fognature ○ L. 28 maggio 1942, n. 664, estens. agli acqued. e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente auton. per l'acquedotto pugliese ○ D. L. 26 aprile 1982, n. 184, misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese (Leggi, 82, 626) ○ L. 25 giugno 1982, n. 379, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 26 aprile 1982, n. 184 (Leggi, 82, 1118) ○ D. L. 26 genn. 1987, n. 11, misure urgenti a favore dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese (Leggi, 87, 228) ○ L. 27 marzo 1987, n. 122, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 26 genn. 1987, n. 11 (Leggi, 87, 944)

ACQUIESCENZA:

- nei giudizi amministrativi V. *Giustizia amministrativa*.
 - alla sentenza civile [c. p. c. 329] V. *Impugnazioni civili in genere*.
 - alla sentenza penale [c. p. p. 570.- c. p. p. del 1930, 191, 194] V. *Impugnazioni penali in genere*.
- ACQUISTI (autorizzazione agli):**
- dei comuni e province [L. 21 giugno 1896, n. 218.- R. D. 26 luglio 1896, n. 361] V. *Comune e provincia*.
 - degli enti ecclesiastici [L. 27 maggio 1929, n. 848, art. 9-11] V. *Enti e beni ecclesiastici*.

3 voce chiusa a)

ACQUISTI (imposta speciale sugli) [D. L. 23 febbr. 1964, n. 26.- L. 12 aprile 1964, n. 190] V. *Entrata (imposta sulla)*.

ACQUISTO di cose sospetta provenienza [c. p. 712] V. *Ricettazione, incauto acquisto e riciclaggio*.

ADDITIONALE su imposte [L. 10 dic. 1961, n. 1346] V. *Tributi in genere*.

ADEMPIMENTO [c. c. 1176-1196, 1199, 1200] V. *Obbligazioni in genere*.

ADEMPIMENTO di un dovere [c. p. 51] V. *Cause di non punibilità*.

ADEMPRIVI, uso e diritti di adempri e di cui sorgia nell'isola di Sardegna [L. 23 aprile 1865, n. 2252.- R. D. 26 luglio 1865, n. 2435.- L. 2 agosto 1897, n. 382, art. 4-20.- R. D. 29 maggio 1898, n. 336.- L. 28 luglio 1902, n. 342] V. *Usi civici*.

4 legislazione attinente alla voce chiusa d)

5 voce aperta a)

ADOZIONE e affidamento [0160]

LEGISLAZIONE

c. c. 291-314/28.- disp. att. e trans. c. c. 37, 126, 127 • L. 5 giugno 1967, n. 431, modif. al titolo VIII del libro I del c. c. «dell'adozione», ed inserimento del nuovo capo III con il titolo «dell'adozione speciale» • L. 22 maggio 1974, n. 357, ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ○ L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato, art. 5 • L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, art. 131-135, 220, 234, 240 • L. 4 maggio 1983, n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, art. 1-67, 70-73, 75, 76, 79, 80 (Leggi, 83, 942)

7 indicatori di trattazione della legge nel Repertorio b)

8 collocazione in "Le leggi" c)

RINVII FISSI

9 rinvii fissi e)

- **astensione obbligatoria dal lavoro dell'adottante** [L. 9 dic. 1977, n. 903, art. 6, 7] V. *Lavoro (rapporto di)*.
- **legge regolatrice** [disp. prel. c. c. 20] V. *Diritto internazionale privato*.
- **piccola adozione** [c. c. 404-413] V. *Affiliazione*.

10 indice delle scansioni l)

INDICE DELLE SCANSIONI

Adozione internazionale, 53-66.
Adozione ordinaria e in casi particolari, 35-52.
Adozione speciale, 67-105.
Affidamento, 32-34.

11 indice analitico i)

INDICE ANALITICO

Adozione, in genere, 1-4.
Adozione internazionale, 13, 29-31, 53-66.
Adozione ordinaria e in casi particolari, 5-7, 28, 35-52, 68.
Adozione speciale, 12-28, 52, 67-105 - V. pure: *Affidamento preadottivo - Situazione di abbandono*.
Affidamento, 8-11, 32-34, 60, 70.
 preadottivo, 11.
Appello civile, 16, 81, 82, 84, 85.

12 rinvii variabili f)

RINVII VARIABILI

Cittadinanza, 9 - *Delibazione*, 37 - *Lavoro (rapporto)*, 313.

13 bibliografia dell'anno a)

BIBLIOGRAFIA

- 1 - MANERA G., La legge sull'adozione nazionale ed internazionale, in *Dir. famiglia*, 1993, 313.
- 2 - BERIA D'ARGENTINE A., Il valore sociogiuridico dell'adozione, in *Dir. famiglia*, 1992, 1191.
- 3 - CAVALLO M., Iniziative per stroncare il mercato dei bambini italiani e stranieri, in *Dir. famiglia*, 1992, 1218.

14 giurisprudenza dell'anno a)

GIURISPRUDENZA

15 scansione l)

Affidamento

16 numerazione progressiva dei documenti nella voce i)

- 32 - Si tratti di affidamento temporaneo o definitivo, qualsiasi provvedimento giudiziale che lo disponga o lo revochi ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 184/1983, può essere impugnato ex art. 111 cost. allorché l'impugnazione sia diretta alla salvaguardia del diritto assoluto del minore alla propria integrità psicofisica, e, come mezzo a tale scopo, alla crescita in ambiente idoneo in quanto materialmente e moralmente sano e tale da garantirgli la necessaria, adeguata assistenza: l'opportunità e la conseguente legittimità di ogni affidamento vanno infatti esaminate non in base a schematismi giuridici di mero stampo accademico e formalistico, bensì con riguardo alle esigenze primarie del minore in stato di bisogno ed alla congruenza e tempestività di ogni provvedimento in rapporto al poziore interesse minorile (nella specie, era stata disposta la revoca dell'affidamento

Adozione ordinaria e in casi particolari

- 35 - È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., come modificato dalla pronuncia di parziale illegittimità di cui alla sentenza corte cost. 577/88, nella parte in cui non consentirebbe l'adozione di persone maggiori di età in presenza di figli legittimi o legittimati dell'adottante incapaci di esprimere il proprio assenso perché interdetti, in riferimento all'art. 3 cost. (in motivazione, la corte ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dall'art. 297, 2° comma, c.c. che assume significato e contenuto generale relativamente alle persone chiamate ad esprimere il proprio assenso all'adozione). - Corte costit., 20 luglio 1992, n. 345, Pacciani, in *Foro it.*, 1993, I, 3008; *Ammin. it.*, 1993, 127; *Giur. it.*, 1993, I, 1, 260; *Giur. costit.*, 1992, 2780; *Dir. eccles.*, 1992, II, 363, n. FERRANTE.

17 sentenza pubblicata in più riviste,

"Foro italiano", nome dell'annotatore g), h)

18 sentenza di cassazione pubblicata solo sul Massimario h)

- 43 - A norma dell'art. 47,2° comma, l. 4 maggio 1983 n. 184, il consenso prestato dagli adottanti, nell'ipotesi di adozione in casi particolari, non è più revocabile dopo il decreto del tribunale che pronuncia l'adozione, ancorché questo non sia ancora definitivo, perché suscettibile di impugnazione. - Cass., sez. I, 18 settembre 1993, n. 9598, Tagliaferri c. Martins, in *Mass.*, 1993.

(* le lettere alla fine di ciascuna legenda rimandano puntualmente alla descrizione contenuta nelle avvertenze di pp. IV e VI

Segue: AVVERTENZE E NORME D'USO

Si tratta dei c.d. «rinvii variabili», situati:

- dopo la legislazione nelle voci senza indice analitico,
- subito dopo l'indice analitico nelle voci che ne sono corredate.

I rinvii variabili possono apparire o meno nel Repertorio di ciascun anno, a seconda che esistano o meno, in concreto, massime o titoli bibliografici collocati nella voce richiamata e in qualche modo connessi con quella richiamante. I numeri che seguono ciascun rinvio variabile corrispondono a quelli con cui le massime o i titoli bibliografici sono contraddistinti nella voce richiamata.

- (g) *Decisioni*: come data di decisione viene, secondo l'uso corrente, indicata quella di deposito in cancelleria (pubblicazione) per le sentenze costituzionali, civili e amministrative, e quella dell'udienza (in cui viene letto, cioè pubblicato, il dispositivo) per quelle penali. Ove una stessa sentenza sia indicata con date diverse in diverse Riviste, ne viene indicata una sola, quella presumibilmente più conforme alle dette regole.

Decisione edita da più Riviste: sono indicate le riviste che riportano per esteso la decisione (17).

- (h) *Massime*. Le massime tratte dalle sentenze civili della Corte di cassazione, di cui nessuna Rivista abbia, nell'anno, pubblicato la corrispondente motivazione, sono seguite dalla indicazione «Mass.» (18) (il che significa che sono massime ufficiali, reperibili anche nel Massimario del *Foro italiano*).

Le sentenze dell'anno in corso per le quali non pervengano dall'ufficio del Massimario della Corte di cassazione le massime in tempo utile per l'inserimento nel Repertorio dell'anno, sono ugualmente elencate nell'indice “*Cassazione civile*” con l'indicazione: “massima non pervenuta”. La massima, se redatta successivamente dal Massimario, viene inserita nel Repertorio dell'anno seguente.

Le massime tratte da sentenze edite possono essere dalla Redazione del Repertorio sostituite con massime ufficiali o con massime formulate a cura della Redazione stessa.

In ogni caso, la motivazione di tutte le sentenze civili della Corte di cassazione massimate dall'ufficio del Massimario è riportata nelle banche dati del *Foro italiano*.

La abbreviazione «n.». Se la sentenza o massima è annotata, di seguito alla indicazione della Rivista che la pubblica è riportato il nome dell'annotatore (preceduto dalla abbreviazione «n.») (17); il titolo della nota è riportato, di norma, nella parte bibliografica della medesima voce.

La sigla (m). Le massime pubblicate senza la corrispondente motivazione sono seguite dalla sigla (m), che sta a significare «sola massima».

Le «sole massime» tratte dalle sentenze di giudici di merito e dei tribunali amministrativi regionali vengono escluse, a meno che non siano corredate da nota.

Parimenti viene omessa la indicazione delle Riviste che pubblicano la sola massima, se ve ne sia almeno una che pubblichi anche la motivazione.

- (i) *Note, articoli, volumi*. Ne viene effettuata una cernita, allorché si discostino da materie o argomenti di specifico interesse dell'operatore giuridico. Vengono di regola inclusi note e articoli con titolo e nome dell'autore, a meno che non si tratti di compilazioni meramente redazionali o estremamente brevi.

La bibliografia e le massime. Entro ciascuna voce la bibliografia e le massime, sono:

- numerate progressivamente (16),
- precedute da un «indice analitico», salvo che siano inferiori a poche decine di unità (11),
- disposte secondo uno schema prestabilito, il quale viene costantemente seguito, al fine di rendere omogenea la collocazione delle stesse questioni in ciascuna annata, e consentire il reperimento dei gruppi di materiale, oltreché mediante l'indice analitico, anche scorrendo il testo.

- (l) *Scansioni*. A partire dal Repertorio 1986 la funzione di scorrere il testo della voce è agevolata dalla evidenziazione grafica delle principali scansioni (il cui indice, dal Repertorio 1994, precede l'indice analitico all'inizio della voce) (10) dello schema di distribuzione sistematica delle massime all'interno della voce (15). Infatti, nella parte giurisprudenziale - quella bibliografica, e per le ridotte dimensioni e per il tipo di contenuto, non vi si presta - figurano gruppi omogenei di massime preceduti dalla denominazione del gruppo. Non si tratta di gruppi e denominazioni fisse bensì di partizioni empiriche, e dunque limitatamente variabili, secondo il concreto atteggiarsi, di anno in anno, dei contenuti, come per gli indici analitici.

Elenco delle voci e Indice «fisso» di tutti gli articoli dei codici e delle leggi e decreti. Essendo la scelta e l'adozione delle voci necessariamente convenzionale, la individuazione ne è agevolata dall'elenco delle stesse (19) e dall'indice “fisso” di tutti gli articoli dei codici e delle leggi e decreti (20), in corrispondenza di ciascuno dei quali è menzionata la voce (o le voci) che li contengono nella relativa parte legislativa, e quindi a prescindere dalla concreta presenza o meno nel Repertorio di decisioni che vi si riferiscono.

L'Indice per articoli variabile (21), invece, è formato esclusivamente in base alla norma legislativa (o collettiva) cui si riferiscono gli scritti o le decisioni effettivamente presenti nel Repertorio sotto la voce ed il numero indicati di seguito all'articolo della legge.

Ulteriori canali di ricerca:

- Indici cronologici delle decisioni (22), in cui le sentenze pubblicate nel *Foro italiano* sono evidenziate con il neretto,
- Indice dei nomi degli autori di opere, monografie ed articoli indicati nella parte bibliografica del Repertorio (23)
- Indice alfabetico dei nomi delle parti (i nomi, soprattutto di enti o società, possono essere stati standardizzati a fini di uniformità di ricerca) (24).

